

STATUTO

EMMEQUATTORDICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS VIA DEL MIRALFIORE
14

Numero REA: PS - 184341

Codice fiscale: 02470920410

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: FALLIMENTO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2012 - Statuto completo	2
--	---

	ziendali ed è investito dei più ampi poteri per la gestione socia-	
	le, potendo deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordina-	
	ria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale	
	(compresa pertanto la prestazione di garanzie, reali e personali,	
	anche a favore di terzi) e che il presente statuto o la legge non	
	riservino all'Assemblea. Al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione spetta la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi	
	e in giudizio.	
	I signori Sanchioni Bruno e Sanchioni Loredana incaricano il notaio	
	rogante di procedere all'iscrizione della nomina sociale ed a ogni	
	adempimento, anche informatico, connesso al presente atto.	
	Art.9) Stante il disposto dell'articolo 2543 c.c., i comparenti con-	
	vengono di non istituire il Collegio Sindacale.	
	STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'	
	"EMMEQUATTORDICI Società Cooperativa sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, con sede nel comune di Pesaro (PU), la società coo-	
	perativa denominata "EMMEQUATTORDICI Società Cooperativa sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, sopprimere, modificare, con delibe-	
	ra dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero, nonché tra-	
	sferire la sede sociale in altri Comuni del territorio italiano.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della	

	sede sociale nell'ambito del Comune indicato al primo comma.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere	
	prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso	
	per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro ed il suo fine è il persegui-	
	mento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art.1, lett.a)	
	della Legge n.381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movi-	
	mento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi	
	principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'im-	
	pegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spi-	
	rito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rap-	
	porto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante	
	il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo	
	volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in	
	questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'auto-	
	gestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi,	

	tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'og-	
	getto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i so-	
	ci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi com-	
	presi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le	
	modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6	
	della Legge 3 aprile 2001 n.142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	
	Amministratori devono rispettare il principio di parità di tratta-	
	mento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della	
	qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve	
	essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderirà alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi socia-	
	li in ossequio alle normative vigenti.	
	La Cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:	
	a) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o	
	sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi	
	sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura,	
	ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti, avvalendosi an-	

	che delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;	
	b) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qua-	
	lificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni speciali-	
	stiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e pri-	
	vati, o altre organizzazioni di servizi;	
	c) organizzare e gestire servizi socio-educativi-assistenziali a	
	tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc.,	
	per conto di enti pubblici e privati, o altre organizzazioni di ser-	
	vizi;	
	d) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite ap-	
	positi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i	
	soci svolgono presso terzi;	
	e) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie	
	prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e del-	
	la sua dichiarata disponibilità;	
	f) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente	
	nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;	
	g) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze madri, sog-	
	getti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita	
	sociale;	
	h) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'an-	
	ziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubbli-	
	ci, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, al-	
	berghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività so-	
	cio-culturali);	

	i) la gestione e la realizzazione di centri diurni d'assistenza e	
	d'incontro, case famiglia, comunità alloggio, case albergo, servizi	
	residenziali e semiresidenziali, per minori, ragazze madri, disabi-	
	li psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza	
	familiare;	
	j) la gestione di asili nido, scuole materne, di servizi ausiliari	
	di collegamento, di strutture sociali scolastiche e parascolasti-	
	che, e di quant'altro possa essere necessario per assicurare condi-	
	zioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del dirit-	
	to alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;	
	k) l'istituzione e la gestione del tele-soccorso, tele-assistenza e	
	tele-medicina;	
	l) la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici marini,	
	montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali, semiresi-	
	denziali e domiciliari per anziani, disabili e ammalati;	
	m) l'organizzazione e la gestione dell'assistenza domiciliare inte-	
	grata, anche in convenzione e con personale specializzato;	
	n) la prestazione dell'assistenza e della cura agli anziani ed ai	
	portatori di handicap, a domicilio o presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	o) l'organizzazione e gestione del servizio di segretariato sociale	
	ed informagiovani;	
	p) la gestione di servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei por-	
	tatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitaria nelle	
	scuole;	

	q) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere,	
	residenze sanitarie assistenziali (r.s.a.) per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e	
	richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e	
	sociale;	
	r) la gestione di strutture ricettive di ogni tipo, a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici -	
	Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi	
	alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso	
	in situazioni di difficoltà, nonché la gestione di strutture di	
	pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi	
	comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;	
	s) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o	
	complementari, atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando anche contratti di collaborazione autonoma, eventualmente tra-	
	mite non soci e in ogni caso nel pieno rispetto delle normative di	
	volta in volta vigenti, e quindi previa le eventuali autorizzazioni	
	disposte da specifiche normative.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa inoltre	
	potrà:	
	- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione	
	per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da	
	gestire congiuntamente;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	

	altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o	
	costituendi, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occor-	
	renza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;	
	- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi	
	siano affini o complementari a quelli della cooperativa.	
	La Cooperativa potrà altresì compiere tutte le operazioni immobilia-	
	ri, mobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali di qualsiasi	
	natura, nonchè assumere finanziamenti, prestiti, mutui anche ipote-	
	cari, ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo	
	sociale, salvo quanto appresso precisato. Potrà inoltre prestare ga-	
	ranzie, reali e personali, anche a favori di terzi.	
	La società non può comunque, senza aver assunto le caratteristiche	
	prescritte, se non ove lecito in via non prevalente e a servizio	
	dell'oggetto principale, svolgere le attività e compiere le opera-	
	zioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui eser-	
	cizio è soggetto a regimi legali speciali o riservati, che si hanno	
	qui come riprodotti "per relationem" quali corrispondenti esclusioni	
	e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non pro-	
	prie di questa società o incompatibili, riguardanti: tipo societa-	
	rio; esclusività, prevalenza o particolarità dell'oggetto sociale,	
	forme e modalità dell'attività e delle operazioni dirette al suo	
	perseguimento; ammontare del capitale sociale e sua ripartizione;	
	composizione soggettiva e requisiti della compagine sociale e degli	
	assetti proprietari; struttura, composizione e requisiti soggettivi	
	degli organi societari; qualunque altra caratteristica, anche se qui	

	non espressamente prevista, non posseduta dalla società.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di	
	prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	dell'oggetto sociale e salvi i limiti sopra precisati. La Cooperati-	
	va può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla	
	legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale atti-	
	vità sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione	
	dei soci.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici ne-	
	cessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa	
	la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché accettare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992	
	n.59, ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inol-	
	tre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile in-	
	vestimento e non di collocamento sul mercato.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al mini-	
	mo stabilito dalla legge.	

	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisi-	
	che appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori , vale a dire persone fisiche che, per professio-	
	ne, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione pro-	
	fessionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperati-	
	va, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa so-	
	ciale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando	
	lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie presta-	
	zioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità	
	professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, ca-	
	pacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci	
	e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni	
	caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;	
	b) soci volontari , che prestano la loro attività gratuitamente, e-	
	sclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti	
	della Legge n.381/91 e che siano in possesso dei requisiti che ven-	
	gono ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) soci di comunità , persone che nel pieno rispetto dei principi	
	della mutualità esterna tipica delle cooperative sociali contribui-	
	scono e partecipano alla realizzazione dello scopo di cui all'art.3	
	con opere di sensibilizzazione, promozione e sostegno culturale e	
	valoriale della Cooperativa stessa.	
	Possono, altresì, essere soci cooperatori anche le persone giuridi-	
	che, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	

	Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti, comunque costi-	
	tuiti, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci, in	
	base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabili-	
	tati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	Possono, inoltre, essere ammessi come soci persone che svolgano at-	
	tività tecnica o amministrativa, nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci coo-	
	operatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in o-	
	gni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione del-	
	l'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completa-	
	re la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei	
	limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momen-	
	to dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto	

	solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e	
	non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere elet-	
	ti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei	
	diritti di cui all'art.2476, comma 2 e 3, del codice civile.	
	Ai soci cooperatori speciali può essere erogato il ristorno, previ-	
	sto dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci cooperatori	
	ordinari, anche in relazione ai costi della formazione finalizzata	
	all'inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta l'attribuzione del ristorno nelle forme di aumento di capi-	
	tale sociale.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere	
	in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rap-	
	porto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla spe-	
	ciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente	
	statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti	
	di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compa-	
	gine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperati-	

	va o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività eco-	
	nomica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'orga-	
	nizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo	
	anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, comunque non superiore a	
	cinque anni), il socio appartenente alla categoria speciale non ab-	
	bia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei	
	casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci di cui all'art.5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve es-	
	sere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo ammi-	
	nistrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non pre-	
	visto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci	
	cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di	
	persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di na-	
	scita, eventuale indirizzo di posta elettronica;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione e	
	capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in re-	

	lazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrive-	
	re, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti	
	di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il pre-	
	sente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle delibera-	
	zioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clau-	
	sola arbitrale contenuta negli artt.38 e 39 del presente statuto e	
	di presa visione effettiva del Regolamento della Camera Arbitrale e	
	di Conciliazione della Cooperazione.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civile, se	
	trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisi-	
	che, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informa-	
	zioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la	
	sede legale nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di	
	Fax;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui	
	al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non di-	
	scriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività e-	

	conomica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla a-	
	gli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo ammi-	
	nistrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sul-	
	l'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della suc-	
	cessiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella no-	
	ta integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazio-	
	ni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo sta-	
	tuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrati-	

	vo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle de-	
	liberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei pre-	
	cedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi	
	sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od	
	analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione	
	del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della	
	tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di pre-	
	stazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile	
	in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed	
	il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibi-	
	le per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Coope-	
	rativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei prece-	
	denti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei	
	limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro soci.	

	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
	ta alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa	
	alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o suc-	
	cessivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della	
	loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazio-	
	ne, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per	
	cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Coopera-	
	tiva stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio	
	in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Coope-	
	rativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero, purchè sia decorso	

	almeno un esercizio sociale dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari e dei soci di comunità è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante racco-	
	mandata, anche a mano, alla Cooperativa. L'Organo amministrativo de-	
	ve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere	
	non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego	
	il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale,	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto	
	salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente	
	previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro in-	
	staurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammis-	
	sione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in	
	via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel ca-	
	so di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'atti-	

	vità di volontariato;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea	
	dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle de-	
	liberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del-	
	l'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non supe-	
	riore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non a-	
	dempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sotto-	
	scritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi ti-	
	tolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Coope-	
	rativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ponga in essere compor-	
	tamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da	
	determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disci-	
	plinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso	
	di ricevimento, anche a mano.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposi-	
	zione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.38 e 39, nel termine	
	di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di	
	lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del	

	provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente libe-	
	rate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di	
	cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli a-	
	venti diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusiva-	
	mente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La	
	liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e	
	il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel pa-	
	trimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre,	
	del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del so-	
	cio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio.	

	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabi-	
	lità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei	
	soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove que-	
	sto non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazio-	
	ne del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rap-	
	porto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo ammini-	
	strativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b),	
	c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mu-	
	tualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da pe-	
	nali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e	
	da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si ma-	
	nifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato	
	verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente	
	statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori,	
	di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative	
	trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila vir-	
	gola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il po-	
	tenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno,	
	lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite e-	
	sclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo ammini-	

	strativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a	
	rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto	
	al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere ef-	
	fettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo	
	complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limita-	
	zione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione	
	della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due	
	punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci coopera-	
	tori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costi-	
	tuito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al	
	rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo	
	dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia	
	collegiale;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue,	
	in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	

	- 1 voto, fino a 10.000,00 Euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti, oltre 10.000,00 Euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono supera-	
	re il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in	
	ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale	
	limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da	
	essi portati.	
	I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due anni dalla	
	loro ammissione o l'eventuale termine minimo di durata del conferi-	
	mento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote ai	
	sensi del precedente articolo, a semplice richiesta. La decorrenza	
	del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del re-	
	cesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati	
	da quote di valore minimo pari a Euro 25,00 (venticinque virgola	
	zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel	

	fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui	
	all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme ver-	
	sate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per	
	legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non	
	possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volonta-	
	ri, né essere cedute con effetto verso la Società, fatto salvo il	
	diritto di recesso ai sensi dell'art.2530 cod. civ.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede	
	alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bi-	
	lancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Or-	

	gano amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione de-	
	gli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quel-	
	la stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992	
	n.59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabi-	
	lito dal codice civile e dalle normative di riferimento per le coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando	
	le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riser-	
	ve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non coopera-	
	tori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli	
	soci non cooperatori, nella misura massima prevista per le coopera-	
	tive a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di eser-	

	cizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'e-	
	rogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggio-	
	razione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso su-	
	perare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi	
	complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera	
	a), della Legge 3 aprile 2001 n.142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effe-	
	tuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventual-	
	mente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi	
	ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei	
	seguenti criteri considerati singolarmente o combinati tra loro:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione	
	diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale possedu-	
	to da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovven-	
	zione.	

	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI ED AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o Amministratore unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, ove nominato o previsto per legge.	
	Art. 25 (Assemblea)	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera in merito agli eventuali ristorni da attribuire ai soci;	
	3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo, può altresì nominare il Presidente ed il Vice Presidente.	
	4) procede altresì alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci, e può delegare al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi dovuti al Presidente ed agli amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori;	
	6) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente	

	art.17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti di capita-	
	le;	
	7) approva i regolamenti interni;	
	8) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici inte-	
	grativi ai sensi dell'art.3, comma 2, Legge 3 aprile 2001 n.142,	
	sulle condizioni e secondo i criteri fissati dalla citata legge e-	
	ventuali piani di avviamento allo scopo di promuovere l'attività im-	
	prenditoriale della cooperativa, nonché, all'occorrenza, su piani	
	di crisi aziendale o di parti di attività di questa, con le relati-	
	ve forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori	
	ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle moda-	
	lità previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza	
	dalla legge e dal presente statuto.	
	L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno	
	una volta all'anno, nei tempi indicati dall'art.23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Orga-	
	no Amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione	
	di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti esprimibili in assemblea generale sottopongano alla sua appro-	
	vazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo. In	
	quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	
	comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 26 (Modalità di Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo nel Comune ove	

	ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo in Italia.	
	L'Assemblea è convocata mediante avviso trasmesso con lettera at-	
	traverso il servizio postale o anche a mano, e/o a mezzo telefax,	
	posta elettronica o altri similari mezzi, inviato almeno 8 (otto)	
	giorni prima dell'Assemblea al domicilio risultante nel libro soci o	
	allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato alla	
	società dal socio, e/o con avviso affisso, almeno 8 (otto) giorni	
	prima dell'adunanza dell'Assemblea, nella bacheca presente nella se-	
	de sociale e nelle eventuali sedi operative, ovvero con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli	
	argomenti da trattare.	
	L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno con gli	
	argomenti da trattare nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adu-	
	nanza e potrà indicare la data della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolar-	
	mente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'in-	
	tero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nomi-	
	nati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione	
	degli argomenti.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la maggioranza dei voti dei soci a-	
	venti diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qua-	

	lunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rap-	
	presentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno	
	diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novan-	
	ta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti	
	delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammonta-	
	re della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di pa-	
	rità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del	
	proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'i-	
	dentità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgi-	
	mento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vota-	
	zione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-	
	mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale	
	alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	

	dine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si trat-	
	ti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura	
	della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, do-	
	vendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti	
	il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-	
	mente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, me-	
	diante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto,	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovven-	
	tore.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro	
	legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi desi-	
	gnato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata	
	di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente	
	consentito.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresi-	
	dente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dal-	
	l'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La no-	
	mina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea	
	dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da	
	un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 (due) ad	
	un massimo di 9 (nove) membri.	
	L'Amministratore unico e la maggioranza dei componenti il Consiglio	
	di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per il pe-	
	riodo fissato all'atto della nomina, in mancanza di fissazione di	
	termine, restano in carica fino a revoca o dimissioni.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Col-	
	legio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza resti costituita	
	da amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo).	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla suc-	
	cessiva assemblea.	
	Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dal-	
	l'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica de-	
	vono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori	
	mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli	

	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tut-	
	ti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere	
	fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In	
	caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il	
	Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rima-	
	nendo in carica fino alla sostituzione.	
	Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce	
	causa di immediata decadenza dell'amministratore.	
	Nella prima riunione il Consiglio di amministrazione, ove non via	
	abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed	
	il Vice Presidente.	
	Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente con qualsiasi mezzo in modo	
	che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne sia-	
	no informati almeno 5 giorni prima della riunione e, nei casi ur-	
	genti, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi inter-	
	venga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le delibera-	
	zioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le votazioni normalmente sono palesi. Sono invece segrete quando	

	ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere	
	anche per teleconferenza o audio-videoconferenza, a condizione che	
	ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli	
	altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale du-	
	rante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere,	
	trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni,	
	la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presi-	
	dente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Art. 32 (Compiti dell'organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo definisce le politiche e gli indirizzi a-	
	ziendali ed è investito dei più ampi poteri per la gestione socia-	
	le, potendo deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordina-	
	ria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale	
	(compresa pertanto la prestazione di garanzie, reali e personali,	
	anche a favore di terzi) e che il presente statuto o la legge non	
	riservino all'Assemblea.	
	Sono inoltre attribuite all'Organo amministrativo le seguenti compe-	
	tenze:	
	a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505	
	bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;	
	b) l'acquisto o il rimborso di quote della società nei limiti indi-	
	cati dall'art.2529 c.c.;	
	c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza	

	della società;	
	d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative in-	
	derogabili.	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove delegato dall'Assemblea, de-	
	termina la remunerazione del Presidente e degli amministratori inve-	
	stiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sinda-	
	cale, ove nominato.	
	Art. 33 (Organi delegati)	
	L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzio-	
	ni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei po-	
	teri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,	
	ad uno o più dei suoi componenti, ovvero ad un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi membri, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Possono essere altresì nominati Direttori Generali e Procuratori	
	Generalisti, determinandone i poteri.	
	Art. 34 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e	
	in giudizio.	
	L'Amministratore unico o il Presidente perciò è autorizzato a ri-	
	scuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di	
	ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quie-	
	tanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	

	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque	
	grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri	
	a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle dele-	
	ghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.	
	Art. 35 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nomi-	
	nato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due sup-	
	plenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requi-	
	siti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro uf-	
	ficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione	
	legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori le-	
	gali in possesso dei requisiti di legge.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale	
	e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere	
	nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di	

legge.	
	TITOLO VII
	CONTROVERSIE
	Art.36 (Clausola arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le dispo-	
sizioni di cui al D. Lgs. n.5/2003, nominati con le modalità di cui	
al successivo articolo 37, salvo che non sia previsto l'intervento	
obbligatorio del Pubblico Ministero:	
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società	
che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia ogget-	
to di controversia la qualità di socio;	
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni as-	
sembleari;	
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sinda-	
ci, o nei loro confronti.	
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le	
categorie di soci, anche non cooperatori.	
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco	
o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di	
cui al comma precedente.	
L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamen-	
to della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
Art. 37 (Arbitri e procedimento)	

	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00	
	(duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determina-	
	zione del valore della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti	
	del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero	
	degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitra-	
	le e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e	
	sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coope-	
	razione.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribu-	
	nale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci,	
	deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche	
	a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura	
	civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non com-	
	promettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla va-	
	lidità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una pro-	

	roga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di	
	cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n.5/2003, nel caso in	
	cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui	
	la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accer-	
	tamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non neces-	
	saria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da	
	entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dal-	
	l'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presen-	
	te e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata	
	dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbi-	
	trale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento	
	della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà	
	uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	

	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera	
	d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperato-	
	ri, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22,	
	lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando cri-	
	teri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,	
	l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6	
	della Legge n.142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sotto-	
	ponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno istituiti.	
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devo-	
	luzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve in-	
	divisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione	
	di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la pro-	

	mozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo	
	2514 del codice civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'in-	
	tero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 42 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti	
	norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civi-	
	le, contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'articolo 2519 del medesimo codice, si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio di esercizio	
	si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2	
	dell'art.2519 del Codice Civile e si accerti altresì che il supera-	
	mento del parametro numero ha raggiunto un grado di stabilità, entro	

[illegible]